

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE  
DI MICROCREDITO DI IMPRESA S.P.A.**

Testo approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di Microcredito di Impresa S.p.A. in data [\*]

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie di Microcredito di Impresa S.p.A.. Le sue disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle eventuali Assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Società.
- 1.2 Per quanto qui non previsto, trovano applicazione le norme di legge e dello Statuto, le quali, in caso di contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.
- 1,3 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione. Laddove alcuni articoli prevedano termini di decorrenza non applicabili alla prima riunione di assemblea il Presidente potrà proporre all'assemblea stessa opportune modalità di deroga.

CAPO II – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

**Articolo 2**

**Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea**

- 2.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti e gli altri titolari del diritto di voto, legittimati in base alla legge e allo Statuto. Possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Direttore Generale ed i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti; la loro partecipazione ed il loro intervento in Assemblea non sono soggetti ad alcuna formalità.
- 2.2 Su invito del Presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, dipendenti della Società o delle società del gruppo, i membri degli organi sociali di queste ultime, nonché esperti esterni e altri soggetti non soci, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 Con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto d'intervento e di voto, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e persone diverse da quelle indicate nei precedenti commi.
- 2.4 Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per l'identificazione degli intervenuti, sia per fornire supporto ai lavori assembleari, sia per la redazione del verbale. Fatto salvo quanto precede, il possesso di apparecchiature di registrazione audio/video non è ammesso nei locali in cui si svolge la riunione; il loro utilizzo può essere autorizzato in casi eccezionali dal Presidente, che ne determina condizioni e limiti.

**Articolo 3**

**Verifica della legittimazione**

- 3.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
- 3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e di Statuto devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'accesso della sede assembleare i documenti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dall'avviso di convocazione che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in

Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, con la relativa delega compilata e sottoscritta. I legittimati all'intervento possono trasmettere la suddetta documentazione alla Segreteria societaria nei tempi e con le modalità eventualmente indicati nell'avviso di convocazione. Ogni contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea è decisa dal Presidente.

#### **Articolo 4**

##### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

- 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
- 4.2 Il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti, nonché il numero dei legittimati all'intervento presenti ed il numero dei voti di cui dispongono. Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica l'esito di tale verifica; qualora ritenga irregolari una o più deleghe, egli può escludere il diritto di intervento e di voto del socio o del suo rappresentante.
- 4.3 Verificata la regolare costituzione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto, il Presidente dichiara aperti i lavori e dà corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione.
- 4.4 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, tale funzione per legge è assunta da un Notaio designato dal Presidente stesso. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia.
- 4.5 Il Presidente può nominare due scrutatori, anche non soci, incaricati di presidiare lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché assistenti incaricati di coadiuvare gli scrutatori.
- 4.6 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

#### CAPO III – DISCUSSIONE

#### **Articolo 5**

##### **Ordine del giorno**

- 5.1 Il Presidente, e, su suo invito, un Amministratore o altro soggetto autorizzato a partecipare all'Assemblea a norma del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 5.2 Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, in particolare ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento, sempre che l'Assemblea non deliberi diversamente.

#### **Articolo 6**

##### **Interventi e repliche**

- 6.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta. Egli garantisce la correttezza e l'efficacia del dibattito assembleare, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea e può adottare, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

- 6.2 Ogni avente diritto al voto presente può chiedere la parola soltanto sull'argomento posto in discussione, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al Segretario, indicando il punto sul quale desiderano prendere la parola. Le richieste possono essere avanzate non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Segretario formerà l'elenco delle richieste di intervento.
- 6.3 Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente stesso.
- 6.4 Gli interventi devono essere chiari, concisi e pertinenti alle materie trattate, nonché contenuti in un limite di durata non superiore a cinque minuti. Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore a tre minuti. Ove l'intervenuto non si attenga ai limiti di tempo, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale può togliere la parola.
- 6.5 Il Presidente o su suo invito, un Amministratore o altro soggetto autorizzato a partecipare all'Assemblea a norma del presente Regolamento, rispondono a ciascun intervento dopo l'effettuazione dello stesso o, se ritenuto più opportuno, al termine di tutti gli interventi relativo al punto dell'ordine del giorno in discussione argomenti posti in discussione.
- 6.6 Coloro che sono già intervenuti nella discussione, hanno facoltà di replica una sola volta sullo stesso argomento e per una durata massima di tre minuti, ovvero di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.
- 6.7 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare chi ne ha diritto, crei situazioni di disturbo o di ostacolo -al regolare svolgimento dell'Assemblea o effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto tratti argomenti non posti in discussione ovvero si connoti per frasi o comportamenti sconvenienti o ingiuriosi e, risultata vana l'ammonizione, può disporre l'allontanamento della persona. In tal caso, l'escluso, ove rientri tra i soggetti legittimati all'intervento, può appellarsi all'Assemblea, la quale delibera in proposito a maggioranza semplice.

## **Articolo 7**

### **Sospensione dei lavori e rinvio dell'Assemblea**

- 7.1 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve e circoscritto periodo, motivando la decisione.
- 7.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, può decidere di aggiornare i lavori qualora ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori ad un termine anche superiore a cinque giorni, ma comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

## **Articolo 8**

### **Chiusura della discussione**

- 8.1 Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura, nessuno può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

## **CAPO IV – VOTAZIONE**

## **Articolo 9**

### **Operazioni preliminari**

- 9.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i soggetti che erano stati allontanati a norma dell'Articolo 6. Nel caso in cui le persone a cui era stata tolta la parola e/o le persone riammesse all'assemblea per la votazione e/o altre persone impediscano il corretto svolgimento delle operazioni, il Presidente può togliere nuovamente la parola e, a suo insindacabile giudizio, escluderle dalla votazione.
- 9.2 La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della relativa discussione, a meno che il Presidente ritenga più opportuno rinviare la votazione al termine della discussione di alcuni o di tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 9.3 La votazione inizia solo dopo le necessarie verifiche in ordine alla legittimazione al voto poste in essere dal Presidente e/o dal Notaio, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

### **Articolo 10**

#### **Modalità di voto**

- 10.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11, le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate di regola con scrutinio palese. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione e di computo dei voti.
- 10.2 Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun avente diritto, (ii) sottoscrizione di scheda, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale il voto può essere espresso, consegnando le schede debitamente compilate al Presidente stesso o agli scrutatori (se nominati), (iii) alzata di mano, su richiesta del Presidente di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato, (iv) uso di idonee apparecchiature o piattaforme per il voto a distanza.
- 10.3 Coloro che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente, non abbiano espresso il loro voto nelle forme suddette sono considerati astenuti.

### **Articolo 11**

#### **Elezione delle cariche sociali**

- 11.1 In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la votazione, determina il numero di amministratori da eleggere e la durata del loro incarico, mediante votazione per alzata di mano.
- 11.2 L'elezione delle cariche sociali avviene mediante una o più schede elettorali o mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature o piattaforme per il voto a distanza. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare, a maggioranza, l'elezione delle cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati.
- 11.3 Qualora lo Statuto non preveda il meccanismo del voto di lista o alcuna modalità per l'elezione delle cariche sociali, si procede sulla base di candidature presentate dai singoli soci e troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
  - (i) ogni candidatura deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;
  - (ii) le singole proposte di candidatura, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai *curricula vitae* dei candidati), dalle loro dichiarazioni di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o impedimento, nonché da una dichiarazione di accettazione preventiva della carica, in caso di elezione. Il Regolamento emanato da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 111 del TUB, "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli

operatori di microcredito”, specifica, all’art. 2, i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito;

- (iii) l’elenco di tutti i candidati è pubblicato sul sito internet della stessa, entro quattro giorni di calendario prima di quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali;
- (iv) prima di dare inizio alle votazioni per le nomine, il Presidente dà lettura dell’elenco completo dei candidati;
- (v) se il numero de candidati è pari al numero delle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all’Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i singoli candidati;
- (vi) nel caso in cui il numero di candidati sia superiore al numero delle cariche di eleggere, il Presidente definirà una procedura, anche tramite idonee piattaforme per il voto a distanza, -atta a consentire ad ogni partecipante con diritto di voto di esprimere un elenco di preferenze in ordine ai candidati; il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere per quell’organo;
- (vii) le schede elettorali riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle; Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta; sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione unica della volontà del votante; le schede che non riportano alcuna espressione di voto sono considerate schede bianche;
- (viii) terminato lo scrutinio, il Presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute; risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità tra eletti, si procederà al ballottaggio direttamente in Assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti;
- (ix) sulla regolarità formale delle candidature presentate e su ogni questione o contestazione relative alla votazione deciderà inappellabilmente il Presidente, coadiuvato per le verifiche di voto da due scrutatori.

11.4 Qualora lo Statuto preveda il meccanismo del voto di lista o altra modalità di elezione delle cariche sociali, troveranno applicazione le disposizioni ivi previste.

11.5 In ogni caso, la nomina delle cariche sociali dovrà avvenire nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.

## **Articolo 12**

### **Proclamazione**

12.1 Ultimate le operazioni di voto, il Presidente annuncia il risultato e dichiara approvata la proposta di deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

## **CAPO V – CHIUSURA DELLA RIUNIONE**

## **Articolo 13**

### **Chiusura dei lavori**

13.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 14**

### **Modifiche al Regolamento**

14.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dalla legge. Le modifiche del Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.